



CITTÀ DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

Quinto Settore: Urbanistica, Ambiente, Ecologia e Tutela del Territorio

Servizio: Ambiente, Ecologia e Tutela del Territorio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE –

(Modificato ai sensi dell'Ordinanza del 12 Dicembre 2006)

SOMMARIO

Titolo I

ARTICOLO 1	Finalità
ARTICOLO 2	Iniziative del Comune di Marcianise
ARTICOLO 3	Competenze del sindaco
ARTICOLO 4	Associazioni ed Enti di protezione animali
ARTICOLO 5	Maltrattamenti animali
ARTICOLO 6	Norme a tutela dell'integrità degli animali d'affezione

Titolo II

ARTICOLO 7	Programma di prevenzione del randagismo
ARTICOLO 8	Affidamento/adozione
ARTICOLO 9	Protezione dei gatti
ARTICOLO 10	Anagrafe canina
ARTICOLO 11	Misure di protezione
ARTICOLO 12	Ricovero e custodia degli animali
ARTICOLO 13	Cani di quartiere
ARTICOLO 14	Norme di comportamento
ARTICOLO 15	Aree destinate alla sgambatura degli animali (dog park)
ARTICOLO 16	Tutela dell'aggressività esaltata dei cani
ARTICOLO 17	Censimento locale dei cani pericolosi
ARTICOLO 18	Controllo del randagismo
ARTICOLO 19.....	Riduzione e controllo delle nascite
ARTICOLO 20	Funzioni di vigilanza e di controllo
ARTICOLO 21	Sanzioni amministrative

I PRINCIPI

Articolo 1

FINALITA'

1. Il Comune di Marcianise promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche di cui questi ultimi sono portatori, al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente; condanna gli atti di crudeltà contro gli stessi ed il loro abbandono.
2. La città di Marcianise, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
3. Per le finalità di cui al comma 1) il Comune di Marcianise tutela gli animali di affezione, definendo tali gli animali che convivono con l'uomo stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso.
4. Sono soggetti alla presente normativa gli animali d'affezione, ivi compresi quelli che vivono in libertà, in base alla legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, Legge Regionale 24/10/01 art. 1 comma 2), **quelli appartenenti alle razze a rischio individuate dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006**, nonché ai Trattati internazionali recepiti dalle leggi italiane.
5. Il presente regolamento disciplina altresì l'accalappiamento, il trasporto, la detenzione, il ricovero, la sterilizzazione, le norme di comportamento e la prevenzione delle malattie degli animali, del singolo e della specie, ivi comprese quelle trasmissibili all'uomo e agli altri animali, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti un'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento.
6. Il Comune per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti può avvalersi della collaborazione dei soggetti indicati al successivo art. 4. Inoltre provvede, nell'ambito di competenza, il Servizio veterinario di "Sanità Animale" dell'ASL Ce/1.

Articolo 2

INIZIATIVE DEL COMUNE DI MARCIANISE

Il Comune di Marcianise direttamente e/o attraverso la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 4;

- a. Provvede alla costruzione e gestione di Rifugi Municipali per cani "Ex canile Sanitario" (art.7 comma 1 L.R. 16 del 24/11/01) e al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cui alla presente regolamento;
- b. Promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento degli animali abbandonati;
- c. Promuove, in collaborazione con la Regione, con la ASL e con gli enti di protezione degli animali, iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica, per la protezione e contro l'abbandono degli animali;
- d. Esercita le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico anche avvalendosi delle guardie zoofile volontarie;

- e. Provvedere, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL, al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani accalappiati sul territorio di proprio competenza fino all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti;
- f. Provvedere al ricovero e alla custodia temporanea dei cani e dei gatti in particolare quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi;
- g. Disporre il successivo affidamento degli animali sequestrati dagli Organi di Vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad Associazioni di protezione animale o privati, a spese del possessore.

Articolo 3

COMPETENZE DEL SINDACO

- 1) Il Sindaco, esercita la cura e la tutela dei cani e gatti che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
- 2) Il Sindaco, nell'ambito delle Leggi Vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero, nel territorio comunale.
- 3) Al Sindaco, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
- 4) Il Sindaco per comprovati motivi di urgenza, attraverso ordinanze può apportare modifiche al presente regolamento.

Articolo 4

ASSOCIAZIONI ED ENTI DI PROTEZIONE ANIMALE

- 1) Le Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, collaborano con il Comune al fine di promuovere il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti tra uomo e animale. A tal fine:
 - a) Possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) Collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.
- 2) Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, presentati dalle Associazioni di protezione animale, cooperative o gruppi aventi finalità zoofile ivi compresi i programmi finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'articolo 17.
- 3) Le Associazioni di cui al comma 1, sono quelle iscritte all'albo comunale delle associazioni di volontariato.

Articolo 5

MALTRATTAMENTI DI ANIMALI

- 1) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

- 2) E' vietato teneri gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- 3) E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 4) E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all' interno dell'appartamento.
- 5) E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
- 6) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all' animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- 7) E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
- 8) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- 9) Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
- 10) E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori dell'auto qualora questi siano privi di areazione. L'art 169 del codice della strada recita: " Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore ad uno e comunque in condizioni da costruire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore ad uno, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.".
- 11) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione retta ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 12) E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Articolo 6

NORME A TUTELA DELL'INTEGRITA' DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

- 1) Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettarne le norme dettate per la sua tutela;
- 2) Gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qual volta il loro stato di salute lo renda necessario;
- 3) Gli animali di affezione che vivono in libertà non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è altresì vietato farne commercio o cessione gratuita ai fini di sperimentazione.
- 4) Gli animali di affezione liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi in modo eutanasico, previa somministrazione di anestetico, solo se risultino incurabili o

gravemente malati da attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all' Ordine professionale, che provvede alla soppressione. Nel caso di cani liberi, l'attestazione deve essere corredata dal parere di altro veterinario indicato dalle Associazioni di cui all'articolo 4.

- 5) I veterinari sono tenuti a segnalare alla ASL i casi di animale che presentino ferite da combattimento.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7

PROGRAMMA DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

- 1) Il Comune promuove iniziative mirate al ridimensionamento del randagismo sul proprio territorio ed il contenimento delle specie infestanti e il loro impatto ambientale dirette a realizzare:
 - a. Iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di stimolare un atteggiamento e un comportamento rispettoso del mondo animale e dell'habitat nel quale gli animali vivono;
 - b. Iniziative di informazione per i commercianti di animali, ivi compresi quelli esotici, e per i detentori, anche privati di animali;
- 2) Le iniziative di informazione possono essere realizzate sulla base di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 4.

Articolo 8

AFFIDAMENTO/ADOZIONE

- 1) I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Marcianise disponibili a ricevere in affidamento un cane randagio sul territorio comunale dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Marcianise con la quale ne richiedono l'affidamento.
- 2) L'istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti episodi di maltrattamento di animali. Il richiedente dovrà disporre di uno spazio idoneo alla custodia dell'animale.
- 3) Verrà disposto l'affido:
 - a. In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini.
 - b. In forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.
- 4) In ambedue casi l'affido è disposto mediante la compilazione della scheda di affido cani randagi redatta secondo il modello allegato al Decreto del Ministero della Sanità in data 14/10/96, e successivi aggiornamenti, che dovrà poi essere trasmessa all'ASL a cura degli uffici competenti. In ogni caso dal momento dell'affido sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi.

Articolo 9

PROTEZIONE DEI GATTI

- 1) I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto o chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, pubblico o privato, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile, prescindendo dal numero dei soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini (articolo 11 legge regionale 24 novembre 2001, n° 16).
- 2) Il Comune in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 provvede ad individuare gli areali di distribuzione delle colonie feline al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie feline di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi.
- 3) Il Comune provvede, in base ai dati rilevati ai sensi del comma 2, ad individuare, nelle zone abitualmente frequentate dagli animali, aree idonee per il rifugio e l'organizzazione della colonia felina.
- 4) Le colonie di felini possono essere gestite da Associazioni o cooperative animaliste o da singoli. La somministrazione di cibo e cura delle colonie da parte degli zoofili non può essere impedita. In caso di controversia, il Comune provvede alla delimitazione di un'area all'interno dell'habitat della colonia da riservare alle operazioni e al posizionamento dei ripari e delle attrezzature. Gli animali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza e trattenuti presso le abitazioni e le sedi dei soggetti di cui sopra per favorire il loro benessere.
- 5) E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.
- 6) I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura dell'ASL e reinseriti nel loro gruppo di originario.
- 7) I gatti di proprietà, che sono lasciati liberi di girare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Articolo 10

ANAGRAFE CANINA

- 1) Il proprietario o il possessore di cani a qualsiasi titolo, che sia residente in Marcianise, è obbligato ad iscrivere i propri cani all'anagrafe canina del Comune di Marcianise. L'iscrizione deve avvenire entro tre mesi dalla nascita o comunque dall'acquisizione dell'animale.
- 2) Viene istituito presso l'Anagrafe canina di ogni AA. SS. LL. un apposito registro, anche su supporto informatico, nel quale vengono annotate le generalità del proprietario o detentori e di dati segnaletici del cane iscritto, indicando i segni particolari e il codice assegnato.
- 3) A cura dell'ASL competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, viene compilata una cedola identificativa, in triplice copia, nella quale vengono riportati i dati di cui al

comma 2. Copia del documento viene rilasciata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà, possesso o detenzione. Un'altra copia viene inviata al Comune di residenza.

- 4) Il cane iscritto all'Anagrafe è identificato con il tatuaggio che dovrà essere effettuato in modo indolore con dermografo o pinza sulla parte interna della coscia destra in corrispondenza delle zone glabre o, a discrezione del Veterinario, nella parte interna del padiglione auricolare destro.
- 5) La Regione Campania con appositi fondi assicura il passaggio graduale dal tatuaggio al metodo di riconoscimento dei cani con microchip, disciplinandone il corretto ed uniforme uso.
- 6) Il tatuaggio viene effettuato gratuitamente presso le strutture dell'ASL o a richiesta del proprietario e a proprie spese, presso il veterinario di fiducia. In questo caso il proprietario o il detentore dovrà recarsi presso l'ASL di appartenenza, entro quindici giorni dall'iscrizione, per registrare l'avvenuto tatuaggio o l'identificazione. Quest'ultima è effettuata dal Servizio veterinario dell'ASL di competenza.
- 7) L'operazione di tatuaggio dovrà essere eseguita entro 150 giorni dalla nascita del cane. Qualora per qualsiasi motivo il tatuaggio risulti illeggibile il proprietario o detentore è tenuto a far ritatuare l'animale o, se sia stata implementata l'identificazione con microchip a far sostituire il tatuaggio con microchip. Qualora quest'ultimo risulti indecifrabile è tenuto a farlo reimpiantare.
- 8) Il proprietario o il detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'ASL di competenza entro quindici giorni la variazione della propria residenza o domicilio o il trasferimento di proprietà del cane. Il proprietario è altresì obbligato a segnalare per iscritto all'ASL di competenza entro quindici giorni la variazione della propria residenza o domicilio o il trasferimento di proprietà del cane. Il proprietario è altresì obbligato a segnalare per iscritto all'ASL entro cinque giorni l'eventuale smarrimento o decesso dell'animale.
- 9) I medici veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL competente e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 24 novembre 2001 n° 16.

Articolo 11

MISURE DI PROTEZIONE

- 1) Ai cani detenuti da privati, a qualunque titolo, e a quelli custoditi nei rifugi municipali devono essere assicurati nutrimento e condizioni di vita e di igiene non mortificanti, ma adeguati alla loro specie.
- 2) Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di idoneo riparo dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento: in particolare, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare

nocivi per la salute degli animali. La catena, ove necessario, deve avere una lunghezza di metri cinque oppure di metri tre se fissata con anello di scorrimento e ganci snodabili, ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.

- 3) I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze.
- 4) Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati sei; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati tre.
- 5) Le superfici di cui al comma 4 del presente articolo non valgono per le strutture di ricovero comunali.

Articolo 12

RICOVERO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

- 1) Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a tutela della situazione epidemiologica riguardante le principali zoonosi dei cani e dei gatti e di tutti gli altri animali, per il rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita per gli animali, comprese l'esigenze di spazio e di movimento al chiuso e all'aperto, tutti i soggetti privati in possesso a qualsiasi titolo di un numero superiore ai tre cani, sono obbligati a dichiarare al Comune tale situazione e a produrre informazioni sugli eventuali successivi spostamenti degli animali.
- 2) Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dal Comune mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate, sotto il controllo sanitario dell'ASL. Alla gestione delle strutture pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste, le cooperative o enti morali, che abbiano nello statuto principi di comprovata finalità zoofila ed animalista.
- 3) E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
- 4) Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente o definitivamente non possa custodire un cane, in virtù della responsabilità che ha nei confronti dell'animale fino alla morte potrà collocarlo presso idonea struttura privata, adeguata a norma di legge, che garantisca il mantenimento, la custodia e quant'altro necessario all'animale. Tutte le spese relative al servizio offerto dal Rifugio privato sono completamente a carico del proprietario.
- 5) Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti sono sterilizzati e tatuati prima della cessione. All'atto dell'adozione inoltre dovrà controfirmare ed accettare possibili controlli da parte di guardie zoofile sullo stato dell'animale.

Articolo 13

CANI DI QUARTIERE

- 1) Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.
- 2) Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal Servizio veterinario dell'ASL, in accordo con i soggetti di cui all'art. 4 operanti sul territorio. Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'ASL, il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della

gestione. Il definitivo riconoscimento del cane di quartiere avviene con provvedimento del Comune di Marcianise.

- 3) I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal Servizio Veterinario dell'ASL direttamente o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio veterinario dell'ASL (art. 10 comma 3 L.R. 24.11.2001 n° 16).
- 4) I cani di quartiere devono essere scritti all'anagrafe canina, tatuati a nome del soggetto responsabile e portare una medaglietta ben visibile nella quale devono essere indicati chiaramente i dati relativi.
- 5) Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, l'amministrazione comunale e l'ASL possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui all'art. 4 incentivi all'adozione degli animali.
- 6) Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria diretta o convenzionata o fornitura di alimenti.
- 7) Tali incentivi non possono nella concessione di contributi in denaro all'adottante.

Articolo 14

NORME DI COMPORTAMENTO

- 1) A tutti i proprietari o conduttori di cani è fatto obbligo, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica ed in particolare su marciapiedi, sedi statali e nelle zone attrezzate per i bambini:
 - a) Di munirsi di apposita paletta o prodotto simile per eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali.
 - b) Di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso della suddetta attrezzatura.
 - c) Di depositare quindi, le feci, introdotte in involucri o sacchetti chiusi, nei cassonetti stradali o limitatamente alle aree centrali che ne risultino sprovviste, nei cestelli porta rifiuti umido.
- 2) A tutti i proprietari o conduttori di cani è fatto obbligo nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica ed in particolare su marciapiedi, sedi statali e nelle zone attrezzate per i bambini, nonché nei locali pubblici di applicare sempre ai cani sia il guinzaglio che la museruola.
- 3) Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

Articolo 15

AREE DESTINATE ALLA SGAMBATURA DEI CANI (DOG PARK)

- 1) L'Amministrazione potrà individuare specifiche aree da destinare allo svago dei cani. In sede di prima applicazione, nell'attesa di individuare ed attrezzare le suddette aree, possono essere utilizzate allo scopo.....
- 2) Le suddette aree dovranno essere opportunamente recintate ed essere munite di un cancello di ingresso con adeguata chiusura.
- 3) All'interno di dette aree avranno accesso i cittadini proprietari o detentori o, comunque, accompagnatori di uno o più cani in possesso di apposita tessera identificativa del cane.
- 4) La suddetta tessera verrà rilasciata a richiesta dei proprietari dei cani iscritti all'anagrafe canina previo il versamento di una tariffa il cui importo sarà stabilito da apposita deliberazione.
- 5) All'interno di dette aree i cani potranno essere lasciati liberi dal guinzaglio ma non della museruola. Gli accompagnatori, dovranno, rispettare comunque le norme di cui al precedente art. 14 comma 1 e 2.

Articolo 16

TUTELA DELL'AGGRESSIVITA' ESALTATA DEI CANI

- 1) Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in particolare:
 - a) Coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 (cinquanta) ad € 150,00 (centocinquanta);
 - b) Coloro che nonostante il divieto stabilito nell'ordinanza Ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnano uno dei cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 (duecento) a € 600,00 (seicento).

Articolo 17

CENSIMENTO LOCALE DEI CANI PERICOLOSI

- 1) Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato del detentore dell'animale. Il Comune istituisce un elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui al precedente art. 16 da comunicare periodicamente aggiornato ai Servizi Veterinari ed agli organi di Polizia
- 2) L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'ASL potrà stabilire:
 - a) I criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi ed i parametri di rilevazione;
 - b) I percorsi di controllo e di rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e a limitare il rischio di aggressione;
 - c) L'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Articolo 18

CONTROLLO DEL RANDAGISMO

- 1) I cani vaganti, regolarmente tatuati ai sensi dell'art.10 comma 3 subito dopo la cattura, sono ricoverati presso le apposite strutture per essere identificati e restituiti al possessore, dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
- 2) I cani vaganti non tatuati sono catturati a cura del Servizio Veterinario dell'ASL che, in presenza di elementi identificativi dei proprietari, li avverte immediatamente del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo dove sono stati custoditi e le modalità della restituzione.
- 3) Ove non fosse possibile il ricovero, i cani nei termini di cui all'articolo 18 sono ricollocati nel territorio di provenienza.
- 4) Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano a giudizio del responsabile del canile sufficienti garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.
- 5) Entro sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'articolo 4 e comunque previo applicazione del deposito di identificazione.
- 6) Gli animali non possono essere dati in affido o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

- 7) I Veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'Anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza al Comune di Marcianise e all'ASL e di informare il possessore degli adempimenti della presente legge.

Articolo 19

RIDUZIONE E CONTROLLO DELLE NASCITE

- 1) I cani che vivono in libertà sono sterilizzati a cura dell'ASL.
- 2) I cani di proprietà possono essere sterilizzati ma a cura del proprietario. Il Comune, in accordo con l'ASL, può promuovere campagne per la riduzione e controllo delle nascite anche dei cani di proprietà.
- 3) I cani presenti nei canili comunali devono essere tutti sottoposti a sterilizzazione.
- 4) Il Comune previa comunicazione all'ASL predispone all'occorrenza, programmi di sterilizzazione e/o di riduzione e controllo delle nascite, delle colonie animali presenti sul proprio territorio.

Articolo 20

FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

- 1) Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini del presente regolamento sono affidati alla Polizia Municipale, ai Servizi Veterinari dell'ASL, ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.
- 2) Per la vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono utilizzate anche le guardie zoofile volontarie. Le guardie zoofile con competenza regionale sono nominate dal Presidente della Giunta Regionale su proposta delle associazioni di protezione animale. Alle guardie eco zoofile viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e distintivo approvato dalla regione.
- 3) Le guardie eco zoofile e zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL ed i soggetti addetti alla vigilanza e in collegamento con le associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste.

Articolo 21

RESPONSABILITA'

- 1) Il proprietario o l'accompagnatore è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.
- 2) I cani devono essere tenuti costantemente sotto controllo.

Articolo 22

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è possessore o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 150,00 (centocinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento).
- 2) Chiunque omette di scrivere il proprio cane all'Anagrafe canina articolo 17 comma 1 della Legge Regionale 2001 n° 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,47 (settantasette/47) ad € 464,81 (quattrocentosessantaquattro/81).
- 3) Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe, omette di sottoporlo al tatuaggio o altro tipo di riconoscimento previsto dalla Legge Regionale 24 novembre 2001 n° 16 è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 (cinquantuno/65) ad € 309,87 (trecentonove/87).

- 4) Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28) e un massimo di € 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71).
- 5) Chiunque viola le norme di cui al precedente art.14 comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 30 (trenta/00) ad € 90,00 (novanta/00).
- 6) Chiunque viola le norme di cui al precedente art.14 comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 (cinquanta/00) ad € 150,00 (centocinquanta/00). L'importo della sanzione è raddoppiata se la violazione viene commessa da proprietari o conduttori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate nell'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006.

Leggi di riferimento

Art. 638 del codice penale "Uccisione e danneggiamento di animali altrui"

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altrui è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 309,87 (trecentonove/87).

Art. 672 del codice penale "Omessa custodia e malgoverno di animali"

Chiunque lasci liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punita con l'ammenda fino a € 258,23 (duecentocinquantotto/23).

Art. 727 del codice penale "Maltrattamento degli animali"

Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata anche secondo le caratteristiche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da € 1.032,91 (milletrentadue/91) a € 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57).